

**Giolitti, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di accettare questa proposta dell'onorevole Zucconi, la quale chiarisce meglio il concetto dell'articolo.

**Grimaldi, ministro di agricoltura, e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto anch'io la proposta dell'onorevole Zucconi, e credo che si potrebbe adoperare qui la locuzione dell'articolo 6, dicendo così: "nell'area di rimboscamento, a termini della legge 25 giugno 1865".

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 12, con questa aggiunta. Lo rileggo:

"Quando i Consorzi non eseguono i lavori stabiliti o non li eseguono nella forma e nel tempo indicati nel progetto, il Ministero può scioglierli e procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento, ai termini della legge 25 giugno 1865".

(È approvato).

"Art. 13. Ove il Consorzio non venga costituito, il Ministero ha facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento."

**Grimaldi, ministro di agricoltura, e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Anche qui, affinché la legge sia armonica, bisognerebbe aggiungere le parole: "a termini della legge suddetta".

**Mazza.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mazza.** Fo notare che in quest'articolo si stabilisce che ove il consorzio non venga costituito, il Ministero ha facoltà di procedere all'espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento, senza accordare, a coloro i quali sono interessati al consorzio stesso, un termine per decidere se essi vogliono o pur no costituirlo questo consorzio.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** C'è nei precedenti articoli.

**Mazza.** Mi pare di no.

Si stabilisce che si debba procedere addirittura all'espropriazione, senz'avvisare gl'interessati di affrettarsi a costituire questo consorzio, che si crede indispensabile e contro il quale non si può fare opposizione. Ora io credo che sia necessario lasciare un termine a coloro per costituire il

consorzio, ed in loro difetto e trascorso quel termine, l'amministrazione potrà procedere all'espropriazione in questione.

Notate ancora che questo termine c'è anche nell'articolo 14 nel quale è detto:

"I proprietari dei terreni, di che nei due articoli precedenti, quando vogliono conservare la proprietà dei loro fondi, devono, entro un mese dalla notificazione che venisse loro fatta, assumere le seguenti obbligazioni, ecc."

Nella stessa guisa che si concede a questi proprietari entro un determinato tempo di deliberare, se essi stessi vogliono compiere i lavori a cui sarebbe destinato il consorzio, nella stessa maniera a me sembra che debba concedersi ai proprietari un termine per deliberare se consentono a costituirsi in consorzio: quando essi ricusino assolutamente di formare questo consorzio, che si crede necessario pel pubblico vantaggio, allora soltanto si dovrebbe procedere all'espropriazione.

Io poi lascio all'onorevole ministro ed alla Commissione, di determinare la durata di questo termine.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Giolitti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Parlerò dopo l'onorevole relatore.

**Presidente.** Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giolitti, relatore.** La mancanza di termine in quest'articolo produrrebbe quest'effetto legale, che cioè lo Stato non potrebbe procedere alla espropriazione, se non dopo avere costituito in mora coloro, che dovrebbero costituire il Consorzio.

Se si crede di sostituire un termine, invece di lasciare che volta per volta si faccia la costituzione in mora, la Commissione per parte sua non avrebbe difficoltà, rimettendosene a ciò che dirà il ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Se ho bene capito, la proposta dell'onorevole Mazza tenderebbe a fare precedere la espropriazione da una diffida o messa in mora, per la quale dovrebbe fissarsi un termine anche breve. A me pare perfettamente inutile questo termine, perchè, negli articoli 2, 3 e successivi, è indicata una lunga procedura, che precede la costituzione